



COMUNE DI MERLINO

Provincia di Lodi

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO 3 FIGLI MINORI

IL SINDACO

Richiamato l'articolo 65 della Legge 23.12.1998, n.448 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'art.16 del D.M. 21.2.2000 n.452 e successive modificazioni e integrazioni;

RENDE NOTO

- che possono essere presentate presso gli uffici comunali, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva unica , entro il 31 gennaio 2011, le domande per l'assegno relativo all'anno 2010, per il nucleo familiare numeroso (**con almeno 3 figli**, naturali o adottati, minori di 18 anni) composto da cittadini italiani o comunitari residenti in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti in € 23.362.70=;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 129.79= mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo , della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- Il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.lgs 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452;
- La domanda e la dichiarazione unica, dovranno essere compilate sugli appositi moduli a disposizione del CAAF CGIL presente presso gli Uffici Comunali il **giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00.**

Merlino li 18.02.2010

IL SINDACO
f.to Dr. Giovanni Fazzi



COMUNE DI MERLINO

Provincia di Lodi

ASSEGNO DI MATERNITA'

IL SINDACO

Visto l'art. 74 del D.lgs n. 151 del 26 marzo 2001 e l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modificazioni;

RENDE NOTO

che possono essere presentate al CAAF CGIL presente presso gli uffici comunali, il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00 ,unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva unica, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia (in caso di affidamento preadottivo o di adozione) le domande per l'assegno di maternità a favore delle madri cittadine italiane residenti e da cittadine comunitarie ed extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, che non beneficiano dell'indennità di maternità (casalinghe, artigiane e libere professioniste, ecc.). In mancanza della donna, hanno diritto all'assegno i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;

l'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo di € 1.556,35 = (€ 311.27 mensili per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, nel corso dell'anno 2010 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;

il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) per le domande relative ai nati nell'anno 2010, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in € 32.448,22=.

Il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.lgs 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Merlino li 18.02.2010

IL SINDACO
f.to Dr. Giovanni Fazzi